

ELEZIONI TRASPARENTI

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” introduce alcune importanti novità in materia di adempimenti per le consultazioni elettorali, che troveranno applicazione, su tutto il territorio nazionale, con le prossime elezioni amministrative.

In particolare, la L. n. 3/19 introduce, per i partiti e movimenti politici e per le liste civiche collegate ai candidati sindaco dei Comuni sopra i 15.000 abitanti, l’obbligo di pubblicare *on line* il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati.

➤ ***Pubblicazioni CV e certificato penale dei candidati sul sito internet dei partiti e dei movimenti politici***

Dunque, in tutti i Comuni sopra i 15.000 abitanti, i partiti politici, movimenti e liste civiche che presentino liste di candidati alle prossime elezioni amministrative dovranno:

- a) **avere un proprio sito internet**
- b) **pubblicare su tale sito il Curriculum Vitae e il certificato penale dei candidati.**

E’ quanto prevede, infatti, l’articolo 1, comma 14, della citata Legge n. 3.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario non oltre novanta giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

L’obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni (6 settembre).

Non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

In caso di violazione di tali obblighi di pubblicazione da parte dei partiti o movimenti politici, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici commina una **sanzione pecuniaria amministrativa da euro 12.000 a euro 120.000.**

La previsione di cui al comma 14 in commento va evidentemente letta in combinato disposto con quanto previsto al successivo comma 15 del medesimo articolo 1, esaminato di seguito.

➤ ***Pubblicazioni CV e certificato penale dei candidati sul sito internet***

dell'ente cui si riferisce la competizione elettorale

I Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, secondo quanto stabilito dal comma 15, dovranno predisporre un'apposita sezione del proprio sito internet, denominata "Elezioni trasparenti", in cui saranno pubblicati il curriculum vitae ed il certificato penale dei candidati.

La pubblicazione deve avvenire entro sette giorni dalla consultazione elettorale (13 settembre) e il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario entro novanta giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

La norma specifica che il curriculum vitae ed il certificato penale sono quelli già pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato con essa collegato, **previamente comunicati agli enti interessati dalla consultazione elettorale.**

Le informazioni oggetto della pubblicazione devono essere facilmente accessibili e devono consentire all'elettore di accedervi attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

Il mancato adempimento a quanto previsto dal comma 15 in commento non comporta sanzioni.